

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL FRIULI – VENEZIA GIULIA**

Ricorso proposto dalla:

dott.ssa Martina Iaschi, nata a Trieste in data 12 marzo 1978, residente in Trieste, Via G.R. Carli, 18, codice fiscale SCHMTN78C52L424L, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Dapas (cod. fisc. DPSSLN65T48L424C, FAX 040 364293; PEC: alessandra.dapas@pectriesteavvocati.it), giusta procura *ad litem* rilasciata su foglio separato, con domicilio eletto presso lo studio di questa, in Trieste, via del Coroneo 31/2

contro

- Liceo Scientifico Statale Guglielmo Oberdan (cod. fisc. 80020630325) , in persona del Dirigente Scolastico, *pro tempore*;
- Istituto Comprensivo di via Commerciale (cod. fisc. 90089570320) , in persona del Dirigente Scolastico, *pro tempore*;
- Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" (cod. fiscale 90089480322) in persona del Dirigente Scolastico, *pro tempore*;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

e contro

- Sig.ra Desireé Pasutto, nata a Trieste in data 7 febbraio 1980, residente in Trieste, via di Torre Bianca, 30, cod. fiscale PSTDSR80B47L424I
- Sig.ra Pozzecco Eva, nata a Trieste in data 14 maggio 1988, residente in Duino Aurisina, Aurisina 36/F cod. fisc. PZZVEA88E54L424G
- Sig.ra Anna Negrelli, nata a Trieste in data 12 aprile 1972, residente in Trieste, via Franca, 14 cod. fiscale NGRNNA72D54L424I
- de Flego Giovanni, nato a Trieste in data 20 gennaio 1982, residente in Trieste, via di Romagna 34/03 cod. fisc. DFLGNN82A20L424H
- Sig.ra Elisa Savino, nata a Trieste in data 13 settembre 1987, residente in Trieste, Vicolo del Castagneto, 5 cod. fisc. SVNLSSE87P53L424W

- Sig.ra Bellich Barbara, nata a trieste in data 15 luglio 1974, residente in Trieste, Vicolo degli Scahlioni 28/01, cod. fisc. BLLBBR74L55L424D
- Sig. Olaf Sedmak, nato a Trieste in data 23 gennaio 1969, residente in Trieste, Via delle Lodole, 9 cod, fisc. SDMLFO69A23L424G

per l'annullamento:

- del decreto del Dirigente dell'Istituzione Scolastica Liceo Scientifico Statale Guglielmo Oberdan, protocollo n. 6478/20187 di data 5.10.2018: Graduatorie: decreto pubblicazione all'albo d'istituto definitive personale docente a seguito delle aperture semestrali triennio 2017/2020 e relativi allegati nella parte di interesse della ricorrente e, precisamente, nella parte in cui inserisce il nuovo punteggio come determinato dal Dirigente Scolastico del Liceo Oberdan;
- del decreto 0004548, di data 01.10. 2018 del Dirigente Scolastico "Istituto Comprensivo di via Commerciale": GRADUATORIE DEFINITIVE 3 FASCIA DOCENTI SCUOLA SEC. DI I GRADO 30.9.18 e relativi allegati per quanto di interesse per la ricorrente e, precisamente, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un nuovo punteggio, come determinato dal Dirigente Scolastico del Liceo Oberdan;
- del decreto n. 0000017 del 5.10. 2018 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri: Decreto di pubblicazione graduatorie definitive e relativi allegati per quanto di interesse per la ricorrente e, precisamente, nella parte in cui inserisce il nuovo punteggio come determinato dal Dirigente scolastico del Liceo Oberdan;
- e comunque delle graduatorie di Istituto della terza fascia di tutte le istituzioni scolastiche nelle quali la ricorrente risulta inserita e che sono indicate nella domanda da questa presentata;
- delle graduatorie provvisorie se formate e/o pubblicate, non reperite dalla ricorrente sul sito;
- del decreto prot. 6188 dd. 25 settembre 2018 del Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale Guglielmo Oberdan, che modifica *in peius* il punteggio attribuito alla ricorrente;
- di qualunque atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto dalla ricorrente compreso, ove occorra:

- del decreto prot. 5530 dd. 23 agosto 2018 del Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale Guglielmo Oberdan.

FATTO

L'odierna ricorrente ha presentato in data 23 giugno 2017 domanda, presso il Liceo Scientifico Statale Guglielmo Oberdan, d'inserimento nelle graduatorie di III fascia: classi: A001, A016, A017, A037 e A060; a seguito della domanda e dei titoli dichiarati /allegati, le venivano attribuiti punti 47.

A più di un anno dall'inserimento, in data 23 agosto 2018, il Dirigente Scolastico del Liceo Oberdan, con decreto n. 5540, informava la ricorrente di aver rideterminato il suo punteggio, decurtandolo da 47 a 33 punti.

Nel decreto, il Dirigente, dopo aver riscontrato un "mero errore materiale" (ovvero che alla ricorrente non era stata attribuita "*la preferenza R per numero due figli a carico*"), procede ad una vera e propria rideterminazione *in peius* del punteggio attribuito alla ricorrente: "*vista la certificazione redatta dall'Università IUAV di Venezia relativa ai periodi di servizio prestati; verificato che, in base alla Nota 19 del punto D) della Tabella di valutazione B del decreto n. 374 del 01/06/2017, i servizi prestati dalla docente presso la suddetta Università non possono essere valutati decreto ...provvede alla "rideterminazione dei punteggi attribuiti alla docente .. come segue..."*".

Avverso il decreto del Dirigente scolastico la ricorrente presentava ricorso in opposizione (come previsto dall'art. 10 del DM 374/2017) evidenziando come l'attività da lei svolta presso l'Università di Venezia dovesse essere considerata "*altra attività d'insegnamento*"; chiedeva, quindi, che le fosse riattribuito il punteggio che inizialmente le era stato riconosciuto.

Seguiva il decreto n. 6188 nel quale il Dirigente Scolastico, confermando il punteggio rivisto, motivava in maniera autonoma (e diversa) la propria decisione ritenendo applicabile, nel caso di specie, la nota 19 sopra richiamata ed in particolare, non la prima parte (ritenuta erroneamente dal dirigente richiamata nel reclamo) ma l'ultima ipotesi.

Riteneva, quindi, che i contratti con l'Università fossero da considerarsi "contratti atipici" e, in virtù dell'ultima frase riportata nella nota 19 NOTA AL PUNTO D), riteneva di non poterli

valutare, mancando una espressa individuazione dei giorni effettivamente prestati: in particolare, avendo la ricorrente *“prestato servizio presso un istituto universitario e con contratti atipici e più specificatamente con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di collaborazione alla didattica, pertanto, per la valutazione del punteggio, si è fatto riferimento agli altri due capoversi della nota 19 e più recisamente all’ultimo”* e che *“non essendo stati dichiarati dalla S.V. nel modello di domanda i giorni effettivamente svolti alla voce “per complessivi giorni” (come invece richiesto dalla nota 22 del modello A2) si è provveduto a fare esplicita richiesta in sede di verifica della autocertificazioni all’Università IUAV di Venezia che però non ha certificato i giorni effettivamente svolti”*.

Successivamente alla decisione del Dirigente, la ricorrente presentava istanza di accesso; veniva così a conoscenza che il Dirigente Scolastico, in data 4 dicembre 2017, aveva richiesto all’Università di Venezia conferma dei contratti di collaborazione da questa dichiarati (contratti che coprivano gli anni accademici dal 2004/2005 al 2008/2009): veniva anche a conoscenza che il Dirigente aveva anche richiesto all’Università di *“specificare per ogni contratto il numero di giorni effettivamente lavorati in quanto i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, sono valutabili”*.

Dall’istanza di accesso emergeva, poi, che l’Università aveva confermato i contratti di collaborazione alla didattica, dichiarati dalla ricorrente (anche se, nell’elencazione, l’Ateneo dimenticava di riportare i contratti sottoscritti dal 24.11.2008 al 16.01.2009 e dal 2.3.2009 al 8.5.2009) e che l’Ateneo, in considerazione, della loro natura, aveva attestato che: *“con riferimento all’ultimo periodo della VS richiesta si precisa quanto segue. Le attività di collaborazione alla didattica vengono certificate dai docenti responsabili dei corsi. La dichiarazione di compiuto svolgimento dell’incarico riporta il numero delle ore svolte dal collaboratore e il periodo di durata della prestazione. Per considerare assolti i doveri del contrattista e di conseguenza avviare il relativo pagamento tali dati devono coincidere con quelli previsti dal contratto di collaborazione. Pertanto si dichiara che lo scrivente Ufficio rileva e pertanto può attestare le seguenti informazioni: l’effettivo svolgimento dell’incarico, il periodo di durata della prestazione, il corso di studi, il titolo dell’insegnamento e il numero delle ore”*:

l'Ateneo, quindi, aveva chiaramente attestato e la tipologia dei contratti e il periodo di attività svolta dalla ricorrente.

Dopo il decreto n. 6188 del Dirigente Scolastico pubblicava le nuove graduatorie nella quali la ricorrente, in ragione dell'avvenuta "rettifica" del punteggio, è scesa da punti 47 a punti 33.

Le nuove graduatorie e il presupposto decreto di riduzione del punteggio n. 6188 del Dirigente Scolastico del Liceo Oberdan, di rettifica dei punteggi, sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi di:

DIRITTO

In limine - Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo

La ricorrente contesta la decisione assunta dal Dirigente Scolastico che le ha ridotto il punteggio e, conseguentemente, determinato la perdita di numerose posizioni in graduatoria.

Sebbene negli atti definitivi si riporti che il Giudice competente a conoscere delle controversie sia il Giudice Ordinario, nel caso di specie, la giurisdizione è da attribuirsi al Giudice Amministrativo.

Difatti, *"nessun dubbio.... può sussistere in merito alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, anche alla luce della recente sentenza n. 5795 del novembre 2014 della Sezione VI del Consiglio di Stato che, testualmente, dispone: "[...] in presenza di una graduatoria di istituto (...) ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.lgs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata alla valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 7773). Nel caso di specie, venendo in rilievo una graduatorie d'istituto deve ritenersi che si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, con giurisdizione del giudice amministrativo [...]"...In proposito il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 4485/2015, ha precisato quanto segue: "Il procedimento in questione va colto nella sua unitarietà, costituita da fasi predeterminate e tra di esse connesse e articolate in funzione dell'emanazione di un provvedimento finale, fasi che si realizzano in successione di tempo, una dopo l'altra, come è avvenuto nella specie, laddove*

la conclusione si è realizzata con la pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta a seguito di una valutazione discrezionale dell'interesse legittimo in capo alla ricorrente all'inclusione nelle GAE" ... "La stretta correlazione tra le domande azionate non consente una ripartizione della potestas iudicandi tra il giudice ordinario e quello amministrativo, essendo concentrata dinanzi a quest'ultimo la tutela invocata da parte ricorrente">> (così: Cons. St., sez. VI 17 marzo 2017 n. 1214); analogamente, Cass. SS.UU, Ord. 13 settembre 2017, n. 21196 in cui si dispone che: “..che, con riguardo alle graduatorie d’istituto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016);.. che, invece, nei giudizi, come l’attuale, in cui si discute dell’inserimento dei docenti nelle graduatorie d’istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali”.

Nel merito:

Violazione di legge – illegittimità per mancata comunicazione avvio procedimento – violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 – violazione di legge per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento

L’art. 8 del DM 374/2017 dispone che “... In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I controlli di cui al precedente comma 4 sono effettuati dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso. ... Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell’aspirante, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della

rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti”.

L'articolo, quindi, dispone che, formate le graduatorie, il Dirigente Scolastico c.d. capofila (ovvero il Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica ove l'aspirante ha presentato la domanda) debba effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati (dichiarazioni che, nel caso di specie, riguardavano le attività svolte presso l'Università di Venezia e le ore di attività svolte in base ai contratti dichiarati).

L'articolo, quindi, introduce dei controlli d'ufficio, ma solo limitatamente alla veridicità delle dichiarazioni rese, disponendo che, in caso di mancata convalida dei dati, il Dirigente debba assumere le conseguenti determinazioni, ovvero procedere alla rideterminazione del punteggio, informando di un tanto il candidato e le interessate Istituzione Scolastiche.

Nel caso di specie, invece, la verifica del punteggio non solo è stata posta in essere a notevole distanza dalla stipulazione del contratto ma, cosa più grave, il Dirigente ha posto in essere delle verifiche che vanno ben oltre la verifica delle dichiarazioni rese.

Questi, infatti, non si è limitato, come prescrive la normativa, a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente relativamente alle sussistenze dei rapporti dichiarati o alle ore di attività, ma è andato oltre, valutando la natura del servizio da questa svolto, giungendolo, addirittura, a ritenerlo non valutabile ai fini del punteggio: il tutto, si badi bene, non come reazione ad una falsa dichiarazione della ricorrente, ma sulla base di una rivalutazione della positiva valutazione del punteggio che era stata effettuata in sede di inserimento in graduatoria.

Nel fare un tanto, poi, il Dirigente scolastico ha agito in piena solitudine, avendo completamente omesso di comunicare l'avvio del procedimento di verifica alla diretta interessata (sulla necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento si veda, ad esempio: TAR Piemonte Torino, sez. II 7 luglio 2010 n. 3013) con conseguente piana violazione di legge e del principio del giusto procedimento.

Il Ministero (*rectius*, l'Istituzione Scolastica) ha quindi proceduto all'annullamento/rettifica del punteggio precedentemente attribuito alla ricorrente, in palese

violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, avendo agito in totale violazione delle regole sul giusto procedimento; per di più, appare evidente anche lo sviamento di potere, essendo palese il tentativo di far passare come verifica delle dichiarazioni la mera rivalutazione (per di più, sulla base di valutazioni assai opinabili, se non manifestamente errate) della valutazione del titolo precedentemente effettuata.

Illegittimità per carenza di potere – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Come già rilevato, l'art. 8 del DM 374/2017 limita i controlli alla veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva dichiarato i singoli contratti e le ore di attività; solo questi dati, quindi, potevano essere oggetto di verifica.

Il Dirigente scolastico invece è andato "oltre", ovvero ha chiesto all'Ateneo di "specificare per ogni contratto il numero di giorni effettivamente lavorati" in quanto, in base ad una sua personale interpretazione "i servizi prestati con contratti atipici..., non da lavoro dipendente, sono valutabili previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva valutazione la altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3".

Nell'effettuare, quindi, l'istruttoria il Dirigente scolastico ha ecceduto nei suoi poteri, incorrendo in una piana illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere

Difatti, si ribadisce, i suoi poteri di verifica dovevano limitarsi ai "controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445"; rideterminando, quindi, i punteggi e la posizioni già assegnati alla ricorrente il Dirigente scolastico ha, quindi, agito, in totale carenza di potere.

Per di più, l'esercizio del potere di rettifica si presenta manifestamente viziato per falso presupposto, non avendo per nulla l'Università attestato il mancato svolgimento delle ore di didattica, ma solo attestato che il profilo relativo alle ore svolte è attestato dai singoli docenti (mai interpellati nella vicenda); manca pertanto del tutto la prova positiva (necessaria per poter procedere alla rettifica del punteggio) della non rispondenza al vero della dichiarazione resa dalla ricorrente, necessaria (ovviamente) per poter procedere alla rettifica del punteggio.

Illegittimità per violazione di legge. Difetto di motivazione. Violazione di legge per errata istruttoria – eccesso di potere per travisamento della fattispecie – violazione di legge per mancato riscontro alle difese della ricorrente

Il Dirigente scolastico, senza motivazione alcuna, con decreto prot. n. 5530, ha comunicato alla ricorrente la riduzione del punteggio e dopo il reclamo da questa presentato ha confermato il punteggio con una motivazione del tutto erronea.

Nel fare un tanto, tuttavia, è incorso in un grave vizio di motivazione, non avendo tenuto in alcun conto di quanto dichiarato dall'Università di Venezia.

L'Ateneo si era, infatti, limitato ad attestare la presenza di incarichi retribuiti di attività didattica integrativa presso l'Ateneo con conseguente attestazione dell'effettivo svolgimento dell'incarico, del periodo di durata della prestazione, del corso di studi, oltre il titolo dell'insegnamento e il numero di ore.

Innanzitutto alla attestazione dell'Università emersa in sede di istruttoria, il Dirigente ha, invece, considerato i contratti di prestazione sottoscritti con l'Università degli Studi di Venezia alla pari di un contratto atipico, di lavoro non dipendente, prestato presso scuole non statali/centri di formazione professionale e, conseguentemente, ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio all'attività didattica integrativa svolta presso l'Ateneo, non avendo questa "certificato i giorni effettivamente svolti".

Ma vi è di più: la ricorrente in sede di reclamo, dopo aver fatto presente di aver svolto attività presso un Ateneo universitario e non presso una scuola non statale /centro di formazione professionale, aveva chiesto che il punteggio precedentemente attribuitole fosse confermato in quanto l'attività da questa svolta era valutabile come "altre attività di insegnamento" (punto D della tabella B allegata al DM 374/2017) – con punteggio parametrato al mese o frazione superiore ai 15 giorni.

Il Dirigente scolastico, invece, ha motivato la sua decisione sull'erroneo presupposto che la ricorrente riportasse la tipologia dei contratti alla voce contratto atipico e, quindi, a contenuto della nota 19 del punto D della tabella B.

E' sufficiente esaminare il reclamo per rilevare come la ricorrente non richiamasse "esclusivamente la prima parte della nota 19" ma richiedesse espressamente al dirigente "di

voler giustificare le modalità adottate nella rideterminazione del punteggio (valutazione in base alla nota 19) per consentirmi – nel caso – di controdedurre nelle forme di legge”.

Il Dirigente, quindi, non solo non ha tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria – ovvero che si trattava di contratti di attività didattica integrativa svolti presso un Ateneo - ma ha anche motivato il provvedimento senza “rispondere” alla formale richiesta della ricorrente ed anzi travisando il contenuto del reclamo, impedendolo, per di più, ogni forma di contraddittorio.

Sulla valutazione dei titoli – sulla tabella di valutazione

Il DM 374/2017 è chiaro; la tabella B - *Tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia (ivi compresi l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado, l'insegnamento di tecnologie musicali nei licei musicali e l'insegnamento delle discipline coreutiche nei licei coreutici), valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola secondaria ed artistica e al personale educativo*, individua le diverse tipologie di contratto alle quali riconoscere il punteggio.

In particolare la lettera D - TITOLI DI SERVIZI (lettera D) al punto 3) individua *la tipologia: “Altre attività di insegnamento”, considerando attività di insegnamento ...“ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:...c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale”, attività alle quali vengono attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, punti 0.50.*

La prima valutazione del punteggio relativo ai contratti intercorsi tra la ricorrente e l'Università, dichiarati dalla ricorrente (contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività didattiche integrative per gli anni accademici dal 2004/2005 al 2008/2009) aveva attribuito alla ricorrente 14 punti; i contratti erano stati, correttamente, considerati “altra attività di insegnamento” ovvero “*altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:...svolta presso gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale.*

Ora, invece, il Dirigente Scolastico, nell'annullare il punteggio già attribuito alla ricorrente, ritiene che i contratti di collaborazione in essere con l'Università non siano valutabili

come “titoli di servizio” ma come “contratti atipici” e che, per essere valutati, debbano essere espressamente indicati i giorni di effettiva prestazione: alla base della decisione, il disposto del punto 19 della Note al punto D).

La nota 19 richiamata è chiara: *“i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle una scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3”.*

Alla luce del dettato normativo quindi emerge, *per tabulas*, che, *in primis*, la lettera D) della tabella B allegata al DM 373/2017) individua, come titoli di servizio, diverse tipologia di attività, suddividendole in:

- 1) servizio specifico;
- 2) servizio non specifico;
- 3) altre attività di insegnamento ovvero *“ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:.... c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale”* (ovvero l'insegnamento prestato dalla ricorrente).

La NOTA AL PUNTO D), invece, relativamente ai Titoli di Servizio detta alcune indicazioni specificative e si riferisce a delle fattispecie particolari.

In particolare il punto 19) riguarda espressamente i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari contratti che diversifica a seconda che riguardino:

1. insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse;

2. insegnamenti non curricolari;

3. insegnamenti “di cui al precedente punto 3”, dove il riferimento al punto 3) riguarda i contratti di lavoro atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale e avente ad oggetto il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana.

Un tanto è chiaramente desumibile dalla mera lettura della norma.

Innanzitutto al dato letterale, il Dirigente Scolastico invece ritiene che gli incarichi debbano essere riportati alla nota 21 del modello A2 che rimanda alla nota 19 del punto D della tabella B; l'interpretazione non è però condivisibile, in quanto:

1. erroneamente il Dirigente equipara il contratto di collaborazione coordinata e continuativa della ricorrente a un contratto atipico stipulato con “*scuole non statali o nei centri di formazione professionale*” trattandosi di contratto di insegnamento con Università statale;

Infatti, in primo luogo, l'Università IUAV di Venezia non è di certo una “scuola non statale” o “un centro di formazione professionale”; in secondo luogo e come meglio sarà articolato in seguito, i contratti sottoscritti dalla ricorrente con l'Università non sono per nulla atipici, essendo, invece, espressamente previsti dalla legge.

2. il Dirigente ritiene i contratti sottoscritti con l'Università “*contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa*” che sono valutati, “*previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione*”.

Non solo, quindi, ritiene che i contratti con l'Università siano dei contratti atipici stipulati con “*scuole non statali o nei centri di formazione professionale*” ma, addirittura, che l'attività di collaborazione alla didattica (si tratta, si ribadisce di contratti per attività didattiche integrative dell'insegnamento curricolare) siano da equiparare ad un “insegnamento non curricolare”.

3. nel cercare di motivare la sua decisione, poi, relativamente al terzo capoverso del punto 19) (dove si legge espressamente insegnamenti “di cui al precedente punto 3”) il Dirigente, poi, non solo “*astrae*” l'ultimo periodo della nota dal contesto in cui è inserito, ma addirittura riporta la frase “precedente punto 3” al punto 3) della tabella D - Altre attività di insegnamento della

tabella D e non invece (come è chiarissimo alla luce degli ordinari criteri di interpretazione) al punto 3) della Nota al punto D.

L'operazione ermeneutica posta in essere dal Dirigente si scontra, tuttavia, con il dato testuale; ogni qualvolta il Ministero ha voluto far riferimento, nella NOTE AL PUNTO D), alla Tabella D lo ha, infatti, espressamente disposto; così, ad esempio, nel punto 3) della nota in esame vi è un espresso riferimento alla lettera D); o ancora al punto 6) e nel caso di specie difetta ogni espresso richiamo.

Ne deriva che il richiamo valorizzato dal Dirigente scolastico debba essere riferito alla nota di cui al punto 3 della NOTA (vale a dire allo stesso documento) e non al punto 3) della Tabella D (vale a dire ad un documento esterno che viene richiamato solo in altri punti del documento ed avendo cura di chiarire il diverso ambito del riferimento).

In buona sostanza, è stato quindi operato un collage di testi diversi che ha portato ad un risultato aberrante, anche alla luce di quanto più oltre rilevato.

Sulla atipicità del contratto – violazione di legge

Il Dirigente scolastico, per rafforzare la sua decisione, imputa alla ricorrente di aver indicato nella domanda i contratti con l'Università come "contratti atipici".

Il fatto che la ricorrente abbia segnato la casella "contratti atipici" non è in alcun modo imputabile alla ricorrente, ma consegue alla predisposizione del modulo di domanda predeterminato dal Ministero.

La pag. 11 della domanda, infatti, - predisposta di fatto solo per servizi prestati presso Istituzioni scolastiche /educative (e, a conferma, il riferimento all'anno scolastico) - riportava solo due possibilità: tipo di servizio e contratto atipico.

Relativamente alla casella "titolo di servizio" però la nota 20) richiamata riportava che: *"per il tipo di servizio, Indicare i seguenti codici....", facendo riferimento tuttavia solo a scuole statali, scuole paritarie /non paritarie, accademia nazionale e conservatori".*

Poiché la ricorrente attestava i titoli ai sensi del dpr 445/2000, questa, non poteva, di certo, considerare l'Università come scuola; conseguentemente ha deciso di barrare l'altra casella, ovvero "contratto atipico".

Comunque, innanzi alla dichiarazione resa dall'Ateneo, il Dirigente ha avuto conferma che i contratti con l'Università erano di collaborazione coordinata e continuativa; ne consegue che l'argomento sostenuto dal Dirigente per "giustificare" i punti tolti, ovvero che la ricorrente avrebbe avuto in essere dei contratti c.d. "atipici", è privo di fondamento, scontrandosi con i dati acquisiti in sede di istruttoria.

Infine, poiché per "contratto atipico" si intende ovviamente un contratto che non trova disciplina specifica nella legge, è chiaro come, nel caso di specie, non si controverta in ipotesi di "atipicità" del contratto; sarebbe stato, infatti, sufficiente che il Dirigente scolastico valutasse le attestazioni rese dall'Ateneo o esaminasse la disciplina specifica in materia di "docenze universitarie" (e non scolastiche) per prendere atto che la tipologia di contratto che la ricorrente aveva in essere con l'Università trova esplicita disciplina nel testo normativo ed è quindi tipico e caratterizzante dell'ordinamento universitario.

Difatti il Decreto Ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 (in Gazz. Uff., 23 luglio, n. 170). - Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto dispone espressamente – art. 1 - che: *"1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative"* (in precedenza, si vedano gli artt. 25 e 100 del D.P.R. 382/1980 che hanno istituito la figura, oggi tipica e molto utilizzata nell'ambito universitario)

I contratti, quindi, sono tutt'altro che atipici, trovando un espresso riconoscimento nella normativa e sono, a tutti gli effetti, attività tipiche di insegnamento universitario, anche se (ovviamente) non di ruolo.

In ragione di quanto esposto piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, ovvero la rideterminazione del punteggio e, conseguentemente, le nuove graduatorie ad esso conseguenti.

Con vittoria di diritti e onorari di causa.

Ai sensi del Dpr 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che si tratta di controversia inerente il pubblico impiego; la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile familiare inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76 del dpr 115/2002 con conseguente esenzione dal contributo unificato.

Si deposita:

1. decreto del Dirigente dell'Istituzione Scolastica Liceo Scientifico Statale Guglielmo Oberdan, protocollo n. 6478/20187 di data 5.10.2018 Graduatorie: decreto pubblicazione all'albo d'istituto definitive personale docente a seguito delle aperture semestrali triennio 2017/2020 e relativi allegati nella parte di interesse della ricorrente e, precisamente, nella parte in cui inserisce il nuovo punteggio come determinato dal Dirigente scolastico del Liceo Oberdan;
2. copia del decreto 0004548 dd. 01. 10. 2018 del Dirigente scolastico "Istituto Comprensivo di via Commerciale" : GRADUATORIE DEFINITIVE 3 FASCIA DOCENTI SCUOLA SEC. DI I GRADO 30.9.18 e relativi allegati per quanto di interesse per la ricorrente e, precisamente, nella parte in cui inserisce il nuovo punteggio come determinato dal Dirigente scolastico del Liceo Oberdan;
3. copia del decreto n. 17 del 5.10. 2018 del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Dante Alighieri: decreto di pubblicazione graduatorie definitive e relativi allegati per quanto di interesse per la ricorrente e, precisamente, nella parte in cui inserisce il nuovo punteggio come determinato dal Dirigente scolastico del Liceo Oberdan;
4. copia decreto prot. 6188 dd. 25.09.2018 del Dirigente scolastico Liceo Scientifico Statale Guglielmo Oberdan, che modifica in peius il punteggio attribuito alla ricorrente;
5. copia del decreto prot. 5530 dd. 23 agosto 2018 del Dirigente scolastico Liceo Scientifico Statale Guglielmo Oberdan;
6. copia reclamo a firma della ricorrente;
7. DM 374/2017 e tabella B allegata;
8. copia contratti Università di Venezia;
9. richiesta all'Università a firma del Dirigente;

10. risposta dell'Università di Venezia;

11. stralcio copia graduatorie 2017.